

Tribunale Federale

F . I . Cr .		
06/06/2016		
PR	3808	Sett.TF

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 28 maggio 2016 alle ore 10.35 , presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Scilla Malagoli - componente
- Avv. Riccardo Aquilanti - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 1/2016 a carico del Sig. Francesco MARRA della Associazione Cronometristi di Salerno.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore Federale con atto di rinvio a giudizio dell'8/04/2016, premettendo che:
- il Presidente della ASD Cronometristi di Salerno, Sig. Michele Alfano, con missiva protocollata il data 23/02/2016, trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.Cr. una segnalazione nei confronti del cronometrista della Associazione Cronometristi di Salerno Sig. Francesco Marra, con cui lo stesso Presidente della ASD di Salerno segnalava il comportamento non conforme ai vincoli di rettitudine e lealtà nei confronti della Federazione e dell'Associazione di appartenenza da parte dell'Associato Francesco Marra; in particolare, nella segnalazione in oggetto, veniva denunciato che l'associato, all'insaputa del Presidente dell'ASD Cronometristi di Salerno, Sig. Michele Alfano, aveva ricevuto la somma di Euro 200,00 per lo svolgimento di un servizio di cronometraccio mai autorizzato dal Presidente

dell'ASD Cronometristi di Salerno, Michele Alfano; lo stesso Sig. Michele Alfano riferiva di essere stato contattato in data 08/02/2016 dall'Ufficio ragioneria del Comune di San Rufo (SA) che aveva chiesto al Presidente dell'Associazione cronometristi il codice fiscale e la partita IVA della stessa associazione ai fini della esecuzione di un bonifico di pagamento relativo ad un servizio di cronometraggio che la stessa Associazione avrebbe effettuato a San Rufo il 25/05/2015, denominato "cronoscalata"; il Presidente Michele Alfano, dopo aver verificato che la propria Associazione non aveva svolto in data 25/05/2015 alcun servizio di cronometraggio denominato "cronoscalata" in favore del Comune di San Rufo (circostanza successivamente confermata dal Sig. Michele Alfano, come risulta dal verbale di sommarie informazioni del 29 marzo 2016 pure allegato all'atto di rinvio a giudizio) contattava gli organizzatori per avere chiarimenti; in particolare, il Presidente dell'ASD di Salerno contattava uno degli organizzatori dell'evento, il Sig. Coiro Francesco, il quale confermava che il servizio di cronometraggio era stato espletato dal Sig. Francesco Marra a nome dell'associazione; in realtà però, secondo quanto evidenziato dal Sig. Michele Alfano, lo stesso cronometrista aveva eseguito in proprio il servizio di cronometraggio senza autorizzazione del Presidente di Associazione e senza che questi ne fosse stato preventivamente informato, spendendo quindi il nome dell'Associazione; tali circostanze venivano confermate dal Presidente dell'ASD di Salerno sia nella segnalazione che nel corso delle sopracitata sommarie informazioni; il Sig. Michele Alfano inoltre convocava per il giorno 16/02/2016 un consiglio direttivo di sezione invitando il Sig. Francesco Marra a parteciparvi per rendere spiegazioni in ordine a quanto contestatogli, senza tuttavia ricevere alcuna risposta; al fine di verificare i fatti oggetto della segnalazione veniva infine acquisita la determina di pagamento del Comune di San Rufo individuata al n. 3 del 28/01/2016, anch'essa allegata all'atto di rinvio a giudizio, con la quale veniva autorizzato: *"il pagamento della somma di Euro 200,00 dovuta alla Associazione sportiva dilettantistica <Raffaele Marra> di Salerno, in persona del Sig. Marra*

Francesco, a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio cronometraggio dei partecipanti, inerente la manifestazione cronoscalata del giorno 25 ottobre 2015, mediante bonifico IBAN IT25C0316901600000308947332"; tale IBAN, secondo quanto specificato nella segnalazione del Presidente della ASD Cronometristi, non corrispondeva al conto corrente della Associazione che aveva mai ricevuto la suddetta somma di denaro.

– Il Procuratore Federale avv. Maria Vittoria Grassi in ossequio alla previsione di cui all'art. 55.2 del R.d.G., provvedeva a richiedere in data 22.02.2016 alla Segreteria degli Organi di Giustizia l'iscrizione delle notizie di interesse disciplinare nel registro "Atti relativi a violazioni disciplinari".

- L'iscrizione veniva effettuata in data 1/03/2016 al R.A.D. n. 1/16 per il Sig. Francesco Marra.

- Il Procuratore in ossequio alla previsione dell'art. 52 del R.d.G. acquisiva la segnalazione del Presidente della ASD di Salerno, protocollata in data 23/02/2016, a firma dello stesso Presidente con n. 3 allegati.

- Il Procuratore Federale acquisiva inoltre il verbale di sommarie informazioni del Sig. Michele Alfano, protocollato il 29/03/2016.

- Il Procuratore Federale eseguiva le indagini necessarie e in ossequio alla previsione di cui all'art. 55.4 del R.d.G. inoltrava all'incolpato la richiesta di presentare eventuali memorie a sua difesa (in particolare, la Segreteria degli Organi di Giustizia - in data 22.03.2016 - inviava al Sig. MARRA raccomandata/1);

- In data 29 marzo 2016 il Sig. Francesco MARRA inoltrava all'indirizzo ficr@ficr.it una memoria difensiva con la quale confermava la circostanze di fatto esposte nella segnalazione ed in particolare, il fatto di aver partecipato all'evento denominato cronoscalata per cronometrare, ma di aver eseguito tale prestazione a titolo di piacere senza che fosse previsto alcun compenso. Secondo quanto riferito dall'incolpato, il Sig. Coiro, organizzatore dell'evento, avrebbe corrisposto l'importo di 200,00 Euro a titolo di rimborso spese di propria iniziativa per ringraziarlo della collaborazione.

- La Procura Federale disponeva poi il rinvio a giudizio del Sig. Francesco MARRA contestando all'incolpato la violazione degli art. 6.1, 6.5 e 6.6 dello Statuto Federale; artt. 1.1 e 1.3 del Regolamento di Giustizia; con le aggravanti di cui all'art. 6.3 lett. a) e j) del Regolamento di Giustizia; art. 15.1 lett. c) e 15.3 del regolamento organico; artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo.

- Il Presidente del Tribunale Federale, con apposito decreto, disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 21 maggio 2016.

- All'udienza celebratasi il 21 maggio 2016, il Tribunale Federale, prendeva atto della assenza giustificata del Procuratore Federale Mariavittoria Grassi, che con nota pervenuta alle ore 10.35 di quella mattina presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, aveva informato di essere impossibilitata a partecipare alla programmata udienza a causa di grave ed improvvisa indisposizione fisica, e dopo aver dato atto altresì della presenza dell'incolpato, Sig. Francesco MARRA, rinviava alla seduta del 28 maggio 2016 alle ore 10.30.

- All'udienza del 28 maggio 2016 erano presenti sia il Procuratore Federale, Mariavittoria Grassi, che l'incolpato, Sig. Francesco MARRA.

Il Procuratore Federale esponeva i fatti oggetto del giudizio riportandosi al proprio atto di rinvio a giudizio.

Il Sig. MARRA invece ribadiva quanto già anticipato con la memoria protocollata il 29 marzo 2016. L'incolpato infatti riferiva di essere stato contattato il 24 maggio 2015 dal Sig. Coiro, suo amico di vecchia data, il quale gli chiedeva di recarsi il giorno dopo alla manifestazione che si sarebbe tenuta a San Rufo giacché la persona che avrebbe dovuto aiutarlo aveva dato *forfait* all'ultimo. Il sig. MARRA dichiarava di essersi recato sui luoghi senza la divisa e senza apparecchiature di proprietà della Associazione, avendo portato con sé solo due cronometri a mano di sua proprietà. L'incolpato precisava altresì di non aver stilato alcuna classifica e di aver ritenuto che l'attività che era stato chiamato a svolgere non rientrasse nella nozione di servizio di cronometraggio. Lo stesso ribadiva che il Sig. Coiro lo aveva omaggiato

con il bonifico di 200,00 Euro a titolo di rimborso spese senza che ciò fosse stato preventivamente pattuito, ma di non sapere per quale ragione tale rimborso era stato effettuato dal Comune di San Rufo alla Associazione Cronometristi di Salerno nella sua persona.

All'esito delle dichiarazioni rese dall'incolpato, il Procuratore Federale si riportava integralmente al proprio atto di rinvio a giudizio chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione dalla attività di cronometraggio per la durata di mesi due. Per ultimo replicava l'incolpato il qual e ritenendo di non aver commesso alcuna violazione di norme federali non avendo svolto alcun servizio di cronometraggio, chiedeva di essere dichiarato esente da ogni responsabilità.

Il Collegio, esaminata tutta la documentazione in atti e valutate le dichiarazioni rese dall'incolpato, ritiene il sig. Marra Francesco responsabile dei fatti contestati.

Il sig. Marra Francesco riferisce di essere stato contattato in data il 24 ottobre 2015, alle ore 20.00 circa, dall'organizzatore dell'evento Sig. Francesco Coiro che richiedeva la sua presenza per una manifestazione presso il comune di San Rufo, considerato che un'altra persona che lo doveva collaborare non poteva più aiutarlo.

Non può essere condivisa la giustificazione fornita dal sig. Marra secondo cui la manifestazione denominata "cronoscalata" non era una vera e propria gara, ma una semplice manifestazione aperta a tutti che prevedeva la percorrenza con le biciclette di un circuito da ripetersi per tre giri, con la rilevazione di un tempo di partenza e di uno di arrivo.

Ebbene appare evidente che, anche se amatoriale, anche se aperta a tutti, si trattava, comunque, di una vera e propria gara con la rilevazione dei tempi ed una classifica con circa venti – trenta partecipanti e ben 15 Km di percorso complessivo.

Nessun rilievo può avere la circostanza che il sig. Marra non indossasse la divisa federale ed avesse utilizzato due cronometri manuali di sua proprietà, per l'attività di cronometraggio senza utilizzare alcuna attrezzatura appartenente all'Associazione

cronometristi di Salerno o i cronologici della Federazione.

Ed infatti il sig. Marra ha confermato di avere rilevato il tempo di arrivo di ogni partecipante, e di essere stato collaborato da altre persone che rilevavano il tempo di partenza ed elaboravano il contagiri ed ha affermato di avere comunicato il tempo da lui rilevato all'organizzatore, il quale ha provveduto a stilare la classifica.

Quindi è innegabile che l'attività svolta dal sig. Marra sia stata una vera e propria attività di cronometraggio, che lo Statuto federale definisce quale *“la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o da singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste per le diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche”*.

E sempre secondo lo Statuto l'attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero della federazione o di terzi.

E nessun rilievo può avere la circostanza riferita dal Marra di non avere elaborato le classifiche che rappresenta solo una parte dell'attività di cronometraggio, precisamente quella finale.

Inoltre, altro elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'incolpato è rappresentato dalla circostanza che lo stesso per l'attività svolta ha ricevuto la somma di €. 200,00 quale rimborso spese, come confermato dal Marra.

Sul punto appare non veritiera l'affermazione del sig. Marra, secondo cui il rimborso sia stato effettuato per riconoscenza per la sua disponibilità e per i chilometri percorsi per raggiungere la località della manifestazione (circa 200 km), anche perchè il pagamento a differenza di quanto dallo stesso affermato non è stato effettuato dall'organizzatore sig. Coiro, ma direttamente dal Comune di San Rufo che ha erogato la somma di Euro 200,00 direttamente sulle coordinate bancarie del conto corrente del sig. Marra.

Inoltre, appare evidente che il sig. Marra si sia qualificato come cronometrista con l'Amministrazione comunale, considerato che quest'ultima nell'effettuare il rimborso nella determinazione n. 3 del 28/01/2016 ha indicato che il pagamento veniva effettuato all'Associazione cronometristi di Salerno a titolo di rimborso spese in persona del sig.

Marra Francesco, ma quest'ultimo o l'organizzatore hanno comunicato l'IBAN del conto corrente di Marra Francesco e non quello dell'Associazione cronometristi di Salerno.

Inoltre, il sig. Marra riferisce di non aver emesso alcuna fattura o altra pezza giustificativa.

Non è plausibile la giustificazione fornita dal sig. Marra che, pur riconoscendo una sua leggerezza nel non avere avvisato il Presidente dell'Associazione di Salerno, quando è stato chiamato dal sig. Coiro, di ritenere che l'attività che era stata chiamato ad effettuare, non rientrasse nella nozione di servizio di cronometraggio, considerato che lo stesso Marra è cronometrista tesserato da tantissimi anni, oltre ad avere ricoperto anche cariche direttive all'interno dell'Associazione cronometristi di Salerno.

Parimenti, avendo ricoperto l'incarico di Presidente dell'Associazione cronometristi di Salerno per due anni nonché componente del direttivo della stessa Associazione con il ruolo di segretario per circa dieci anni, il sig. Marra non poteva non sapere che, ai sensi dell'art. 6.6. dello Statuto Federale *“ai tesserati è fatto espresso divieto di svolgere attività cronometrica, anche a titolo personale in Italia od all'estero senza il preventivo benestare del presidente dell'Associazione o società d'appartenenza”*.

Irrilevante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare è la mancata risposta del sig. Marra alla convocazione del Direttivo dell'Associazione di Salerno, perché non vi è prova che l'e-mail di convocazione sia stata ricevuta da quest'ultimo.

Conclusivamente la Commissione, per quanto sopra esposto, ritiene provata la violazione delle norme di cui all'art. 1.1. del regolamento di giustizia ed art. 2 del codice di comportamento sportivo, e degli art. 6.5 e 6.6. dello Statuto Federale, così come delle disposizioni generali programmatiche di cui all'art. 6.1. dello Statuto e dell'art. 1 del codice di comportamento sportivo e dell'art. 1.3. del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 15.1 lett. c) e 15.3 del Regolamento Organico che sanciscono il dovere dei cronometristi tesserati di accettare tutte le norme federali ed ad osservare le norme statutarie, regolamentari e della giustizia e del codice di comportamento sportivo, nonché il rispetto da parte di ogni tesserato dei doveri di lealtà, correttezza e decoro,

conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, mentre è configurabile l'aggravante contestata di cui all'art. 6.3) lettera j) in quanto l'illecito è stato commesso dal sig. Marra per assicurare a sé un vantaggio che è rappresentato dalla somma di €. 200,00 dallo stesso percepita.

Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, va affermata la responsabilità dell'incolpato che va condannato alla sanzione ritenuta congrua di mesi due di sospensione dall'esercizio dell'attività di cronometraggio.

Ai sensi dell'art. 43.6 del RdG si rappresenta che è stato fissato, quale termine per il deposito della motivazione della decisione, quello del 7 giugno 2016.

Tanto premesso, valutati gli elementi emersi nel corso del procedimento in fatto ed in diritto, il Tribunale Federale ritiene il cronometrista Marra Francesco dell'Associazione cronometristi di Salerno, colpevole dei fatti addebitati e


P.Q.M.

irroga al cronometrista Marra Francesco la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cronometraggio per la durata di mesi due.


Manda alla segreteria per ogni incumbente e comunicazione di rito.

Roma 28/05/2016

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natta - Presidente relatore


Avv. Scilla Malagoli - Componente relatore



Avv. Riccardo Aquilanti - Componente relatore

